



Regione Toscana

Seduta n. 300/PS/VAS del 17.10.2025
Determinazione n. 6/AC/2025

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità Competente per la VAS

Piano Regionale di Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri

Fase preliminare di VAS

Autorità Procedente/Proponente: Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

Contributo di fase preliminare di VAS

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

visti

- la Direttiva 2001/42 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la legge regionale 10/2010 recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 73. "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica";
- il D.lgs del 25/11/2024 Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la Legge regionale 24 febbraio 2005 n.39 "Disposizioni in materia di energia";
- la Legge regionale 21 marzo 2011 n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia;

premesse che

il Piano Regionale di Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri, di seguito denominato PRIZAT o Piano, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 2, della L.R. 10/2010, e pertanto è soggetto a VAS;

il Piano non si configura come atto di governo del territorio ai sensi della L.R. n. 65/2014, in quanto individua zone che sono già oggetto di pianificazione urbanistica, limitandosi a qualificarle come più adatte di altre ad ospitare impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaico), non andando quindi ad alterare i già previsti usi del territorio toscano;

le zone di accelerazione vengono individuate, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 190/2024, tra le aree idonee così come già definite ed elencate all'art. 20 comma 8 del D.lgs 199/2021;

con nota prot. 0691089 del 02/09/2025 il responsabile del Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale della Regione Toscana, ha inviato al Presidente del NURV la documentazione per l'avvio della consultazione di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010 sul PRIZAT;

con nota prot. 0694200 del 03/09/2025 e successiva comunicazione prot. 0697993 del 04/09/2025, il presidente del NURV ha avviato il procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del regolamento interno, mettendo a disposizione dei componenti del NURV il Documento preliminare e chiedendo osservazioni e contributi ai fini del perfezionamento dell'istruttoria da approvare in sede di NURV entro 45 giorni dalla comunicazione del Proponente. Il presidente del NURV ha inoltre comunicato ai componenti la data del 16/10/2025 per il deposito in Area Riservata della proposta di determina per la condivisione e il 17/10/2025 quale data di approvazione;

la determina è firmata digitalmente dal Presidente del NURV ai sensi dell'art.5 co.2 del Regolamento interno del NURV approvato con DGR 478/2021;

- sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi:

1. Settore Genio Civile Toscana Nord con nota prot. 0720533 del 11/09/2025;
 2. Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con nota prot. 0735588 del 16/09/2025;
 3. Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria con nota prot. 0756276 del 24/09/2025;
 4. Comune di Lucca con nota prot. 0783797 del 06/10/2025;
 5. Comune di Santa Fiora con nota prot. 0783800 del 06/10/2025;
 6. Comune di San Godenzo con nota prot. 0783803 del 06/10/2025;
 7. Comune di Londa con nota prot. 0783806 del 06/10/2025;
 8. Marciano della Chiana con nota prot. 0783809 del 06/10/2025;
 9. Comune di Livorno con nota prot. 0794985 del 09/10/2025;
 10. SABAP per la Città di Firenze e la Provincia di Prato con nota prot. 0800128 del 10/10/2025;
 11. Settore Autorizzazioni Ambientali con nota prot. 0804381 del 13/10/2025;
 12. Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. 805676 del 14/10/2025;
 13. Settore VIA con nota prot. 0806876 del 14/10/2025;
 14. ARPAT con nota prot. 0807837 del 14/10/2025;
 15. Settore VAS e VInCA trasmesso per e-mail il 15/10/2025;
 16. Settore Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro con nota prot. 811473 del 15/10/2025;
- non sono pervenuti contributi dai seguenti componenti del NURV:
- Settore Tutela della Natura e del Mare;
 - Settore Programmazione e Finanza Locale;
 - Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio;
 - Settore Bonifiche e "Siti Orfani" PNRR;

esaminati

i documenti trasmessi dal proponente:

- Documento Preliminare (DP) di VAS di cui all'art.23 della LR 10/10

le osservazioni e i contributi pervenuti dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerati nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

N.	Soggetto	Osservazione
1	Settore Genio Civile Toscana Nord	Il Settore comunica di non avere aspetti di competenza.
2	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile	La Direzione fa presente che, qualora le opere idrauliche o le aree del demanio idrico ricadano nelle zone di accelerazione individuate dal Piano, l'eventuale utilizzo delle predette aree per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile è subordinato al rilascio di apposita concessione da parte del Genio Civile territorialmente competente, ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016. Nell'ambito di tale procedimento sono acquisiti, ove necessari, l'autorizzazione idraulica e gli eventuali pareri e nulla osta di natura idraulica, come previsto dall'art. 6 dello stesso regolamento. Si richiama inoltre quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della L.R. 11/2011, secondo cui <i>"gli impianti fotovoltaici a terra possono essere autorizzati in aree ove sono state già realizzate ed in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per danni causa agli impianti medesimi a causa dell'esercizio della cassa di espansione"</i> .
3	Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria	Il Settore esprime le seguenti osservazioni: Componente Rifiuti Nella tabella delle possibili interazioni del piano con le componenti ambientali nel DP quella con i rifiuti viene stimata come neutra. Per i rifiuti è definito quale obiettivo ambientale quello di ridurre la produzione, ma viene rilevato che la diffusione di impianti fotovoltaici non produce impatti diretti su tale componente, al netto della fase di cantiere che riguarda più specificamente le singole opere. In linea generale si evidenzia anche che il recupero/smaltimento di questi impianti a fine vita non appare rilevante ai fini del piano, che individua solo zone più vocate di altre ad ospitare tali impianti.

		<p>Il Settore non evidenzia osservazioni in merito, salvo segnalare l'opportunità che il piano contenga una condizione generale, nella quale, <u>tenuto conto che non verrà svolta la procedura di VIA, vengano fornite indicazioni per la fase di dismissione, con particolare riferimento alla necessità di una corretta gestione dei rifiuti prodotti.</u></p> <p>Le modalità di dismissione potrebbero essere descritte dal proponente in fase di richiesta dell'autorizzazione.</p> <p><u>Si ricorda a tale proposito che la gerarchia comunitaria relega lo smaltimento dei rifiuti ad una fase residuale. Dovrà pertanto essere garantito, ove possibile, l'invio a recupero dei rifiuti prodotti.</u></p> <p>Si segnala inoltre che non viene richiamato il Dlgs 13 gennaio 2003 numero 36, concernente "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".</p> <p>Quanto sopra tenuto conto che le discariche e i lotti di discarica chiusi, anche se ripristinati, sono riportati nello schema recante "Definizione zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001".</p> <p>Componente Qualità dell'aria</p> <p>Il PRIZAT individuerà Zone di Accelerazione in cui non si applicano le procedure di Valutazione Ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici che in fase di esercizio non producono emissioni in atmosfera. Per le altre tipologie di impianti da FER il PRIZAT non ritiene compatibili con il patrimonio ambientale, artistico e paesaggistico della Regione Toscana le ulteriori semplificazioni previste per le Zone di Accelerazione (esclusione dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale).</p> <p>Si considera pertanto condivisibile la prima stima delle possibili interazioni del PRIZAT con le principali componenti ambientali che indica un impatto positivo sulla qualità dell'aria ad opera di potenziali effetti di riduzione delle emissioni inquinanti e si ritiene in questo senso coerente con il PRQA.</p>
4	Comune di Lucca	L'Ente esprime parere favorevole non rilevando ulteriori contributi/osservazioni da fornire al proponente.
5	Comune di Santa Fiora	<p>L'Ente risponde al questionario in appendice al DP chiedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di fare esplicito riferimento a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che, nell'Allegato 3 "Criteri per l'individuazione delle aree non idonee" specifica l'appartenenza a tale categoria anche delle zone all'interno di cono visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica ed anche le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse, culturale, storico e/o religioso; - nella proposta di indice del RA chiarire, al par. 3.3, se gli obiettivi si riferiscono al PRIZAT o al Piano Regionale per la Transizione Energetica.
6	Comune di San Godenzo	<p>L'Ente fornisce osservazioni che si basano sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali e intercomunali (Piano Strutturale Intercomunale approvato con deliberazione del C.C. n.15 del 22/04/2024, Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n.32 del 08.06.2010, successivamente prorogato con atto di C.C. n.22 del 13.07.2015).</p> <p>Osservazioni generali</p> <p>1. <u>Tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale:</u> Il territorio comunale di San Godenzo è in gran parte ricompreso nel "Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna" e nel sistema delle aree protette definite dalla L.R. 30/2015 ("Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale").</p> <p>2. <u>Coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti:</u> Il PSI e il RU comunale di San Godenzo individuano già ambiti destinati a funzioni produttive compatibili, localizzati prevalentemente in aree di fondovalle e marginali rispetto ai centri abitati. Si segnala pertanto che eventuali zone di accelerazione dovranno essere coerenti con tali destinazioni, evitando localizzazioni in aree agricole di pregio, boschive o a forte valore paesaggistico.</p> <p>3. <u>Equilibrio tra obiettivi energetici e tutela locale:</u> Pur condividendo la finalità del PRIZAT di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione, l'Ente evidenzia che il principio di sviluppo sostenibile (art. 3-quater del D.Lgs. 152/2006 e art. 3 della L.R. 10/2010) deve tradursi in una effettiva salvaguardia delle risorse ambientali locali.</p> <p>Osservazioni specifiche</p> <p>1. <u>Aree idonee e zone di accelerazione:</u> <u>Si richiede che le zone di accelerazione individuate in ambito comunale siano limitate esclusivamente a aree produttive e insediamenti già urbanizzati, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 190/2024, evitando nuovi consumi di suolo e tutelando le aree agricole, boschive e montane.</u> Si fa presente che il Comune di San Godenzo essendo un comune prettamente collinare/montano non ha nella propria disponibilità aree produttive di grandi dimensioni in termini di superficie e risultano per la maggior parte già saturate.</p> <p>2. <u>Compatibilità paesaggistica e culturale:</u> Si raccomanda di escludere le aree contigue al Parco Nazionale e quelle ricadenti nei vincoli paesaggistici ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004, in coerenza con gli indirizzi del PIT/PPR regionale.</p> <p>3. <u>Energia e clima:</u> Si chiede che il RA del PRIZAT preveda indicatori quantitativi per stimare il contributo delle aree comunali all'obiettivo di riduzione delle emissioni climateranti (-55% al 2030, neutralità climatica al 2050). Siano quindi inseriti dati numerici e metriche di monitoraggio, per capire quanto ogni territorio comunale deve contribuire alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni.</p> <p>4. <u>Mitigazione e monitoraggio:</u> - <u>Si propone di introdurre criteri specifici di mitigazione per gli impianti localizzati in aree produttive (es. schermature verdi, riuso di superfici già impermeabilizzate, installazioni su coperture), in linea con l'art. 24 della L.R. 10/2010.</u> - Si richiede inoltre che il sistema di monitoraggio preveda un coinvolgimento periodico dei Comuni, ai sensi della L.R. 1/2015 sulla programmazione economico-finanziaria regionale.</p> <p>3. Conclusioni</p> <p>L'Ente, pur riconoscendo la valenza strategica del PRIZAT e condividendone gli obiettivi generali, sottolinea la</p>

		<p>necessità che l'individuazione delle zone di accelerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvenga nel pieno rispetto delle tutele ambientali e paesaggistiche vigenti; - risulti coerente con gli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati; - preveda un sistema di monitoraggio partecipato, che tenga conto delle specificità territoriali dei Comuni montani e dei vincoli delle aree protette.
7	Comune di Londa	<p>L'Ente fornisce le medesime osservazioni proposte dal Comune di San Godenzo che si basano sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali e intercomunali (Piano Strutturale Intercomunale approvato con deliberazione del C.C. n.15 del 22/04/2024, Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione di C.C. n. 72 del 26.10.2005).</p> <p>Il territorio comunale di Londa è caratterizzato da aree boscate, castagneti, oliveti e zone collinari di elevata valenza paesaggistica, oltre a ricadere in parte nella zona del "Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna".</p> <p>La collocazione di zone di accelerazione dovrà pertanto rispettare i vincoli paesaggistici ex artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, nonché lo Statuto del Territorio del PIT/PPR regionale.</p> <p>Si fa presente che sul territorio del Comune di Londa è in corso una "Istanza di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio e di VIA regionale, ai sensi del D.Lgs n. 190/2024, della L.R. 39/2005 e L.R. 10/2010, per la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico denominato "Londa" della potenza complessiva di 30 MW" - proponente Hergo Renewables S.p.a."</p>
8	Comune di Marciano della Chiana	<p>L'Ente risponde al questionario in appendice al DP proponendo le seguenti integrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazione attenta dei con visivi al fine della tutela degli insediamenti e del suo territorio agricolo circostante - valutazione degli immobili non vincolati ma schedati dagli strumenti urbanistici comunali; - valutazione dei territori non vincolati paesaggisticamente ma visibili da quelli vincolati. <p>Riguardo al monitoraggio si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicatori climatici (temperature, pluviometrie) - qualità dell'aria emissioni climalteranti - monitoraggio stato salute della popolazione - indicatori per il mantenimento/ampliamento dell'attrattività turistica del territorio.
9	Comune di Livorno	<p>L'Ente valutato il documento preliminare di VAS evidenzia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutare la compatibilità dell'installazione degli impianti previsti all'interno delle aree destinate a scarica anche ai fini delle attività di monitoraggio del settore; - valutare la presenza dei corridoi ecologici per il rispetto della biodiversità, della fauna e della flora per la localizzazione degli impianti, soprattutto se di grandi dimensioni, che possono produrre diverse e complesse interazioni con la biodiversità; - ai fini del monitoraggio potrebbero essere individuati specifici indicatori al fine di valutare: <ul style="list-style-type: none"> • l'incidenza dei rifiuti prodotti dal recupero/smaltimento per sostituzione o fine vita degli impianti realizzati nelle zone di accelerazione • quantitativo di aree degradate interessate dall'installazione degli impianti e tipologia delle aree utilizzate • consumo di suolo impegnato nelle zone di accelerazione • <u>il quantitativo di impianti che hanno aderito alla semplificazione amministrativa, in particolare alla mancata effettuazione della VIA, poiché ricadenti in zone di accelerazione</u> • <u>il quantitativo della riduzione di CO2 derivato da impianti ricadenti in zone di accelerazione</u> • l'impatto microclimatico generato dall'installazione di campi fotovoltaici per verificare l'eventuale formazione di isole di calore. <p>Si evidenzia inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non si evince una dettagliata struttura dell'indice del Rapporto Ambientale che sarà specificata nel successivo documento di VAS. <p>La valutazione ambientale potrebbe tenere conto dei quadri conoscitivi dei piani urbanistici di cui il Comune di Livorno si è recentemente dotato quale il PS approvato con delibera C.C. n. 173 del 12.12.2024 ed il POC approvato con delibera C.C. n. 173 del 12.12.2024 (visionabili nella rete civica al seguente link: Settore Urbanistica, Programmi complessi e rigenerazione urbana - Città di Livorno).</p>
10	SABAP per la Città di Firenze e la Provincia di Prato	<p>La Soprintendenza, nell'ambito dell'elaborazione del piano e del relativo RA di VAS rilevato che al momento non sono stati condotti gli approfondimenti inerenti elementi sostanziali per l'individuazione e prefigurazione di possibili effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano, nei confronti del Patrimonio culturale nel suo complesso; richiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redigere specifici elaborati, sia cartografici, sia analitico-descrittivi, sia di sintesi, per ciascun ambito territoriale e con approfondimento fino alla dimensione comunale, che evidenzino la presenza delle aree 'idonee' e di 'accelerazione', nonché di quelle 'non idonee' ai sensi delle vigenti normative, esplicitando, per ciascuno di essi, i tipi di intervento soggetti a semplificazione; - inserire nella disciplina di Piano specifici richiami alle norme di tutela previste dal D.Lgs 42/2004 per i beni culturali e paesaggistici, in particolare le tutele previste dal Titolo II nei confronti dei beni culturali e dei beni archeologici, nonché le tutele relative ai beni paesaggistici parte III. <p>Preme a tal proposito ricordare che per i beni culturali, dovranno essere esplicitate sia le tutele derivanti da apposito provvedimento di dichiarazione d'interesse culturale (ai sensi dell'art.13 del D.lg.s 42/04), sia quelle c.d. ope legis di cui all'art.10 comma 1, tenendo presente che ai sensi dell'art. 12 c.1 di detto Dlgs, 'le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.'</p> <p>Analogamente, per i beni paesaggistici dovranno essere esplicitate sia le tutele operanti ai sensi dell'art. 136 che dell'art. 142 del Codice dei Beni culturali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - redigere un apposito quadro conoscitivo che dia atto delle tutele sopra menzionate in rapporto a tutte le aree interessate dal Piano, con riferimento sia ai beni direttamente ricadenti nelle aree stesse, sia a quelli che risultano interferenti con dette aree per posizione/prossimità, da accertare tramite documentazione fotografica di intervisibilità; al tal fine, l'individuazione delle aree idonee e di accelerazione non potrà prescindere da un capillare censimento del patrimonio architettonico tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, comprensivo degli edifici di proprietà pubblica appartenenti a soggetti privati senza scopo di lucro e degli spazi pubblici, piazze e vie tutelati in base al

		<p>combinato degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004;</p> <p>A tal fine si invita l'Amministrazione procedente ad assumere i dati contenuti all'interno della strumentazione urbanistica e dei Comuni interessati che hanno completato il percorso di conformazione al vigente PIT-PPR, per quanto la stessa non possa considerarsi esaustiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenuto inoltre conto che 'il Piano individuerà zone di accelerazione solo per gli impianti fotovoltaici', si evidenzia la necessità di inserire, per ogni area individuata, un apposito studio dei caratteri del paesaggio locale, comprensivo dell'indicazione (in termini di tipologia, entità, potenza, eventuali specifiche sulle previsioni di sviluppo ecc..) degli altri impianti eventualmente presenti nell'intorno della zona individuata, al fine di valutare i possibili effetti cumulativi dell'intervento; - declinare nei documenti del Piano gli obiettivi, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d'uso della disciplina dei beni paesaggistici elaborato 8B del PIT-PPR, delle schede di vincolo art. 136 del Codice, delle quattro invariati, degli elaborati di livello d'ambito (cartografia e schede d'ambito), delle schede dei sistemi costieri e di altre previsioni contenute nella disciplina statutaria del PIT-PPR; <p>Considerata la natura di piano di settore operante sull'intero territorio regionale e i le potenziali incisioni sul paesaggio e sui beni paesaggistici correlate anche all'allentamento della disciplina di tutela ad esso sotteso e all'incentivazione di determinati usi del suolo o di determinate trasformazioni del patrimonio costruito, si ritiene che il piano debba essere sottoposto a procedimento di conformazione secondo quanto previsto dall'art. 21 della Disciplina di PIT-PPR, da svolgersi congiuntamente da parte della Regione e organi del Ministero della Cultura;</p> <p>il RA e il Documento di Piano dovranno contenere in ogni caso uno specifico elaborato inerente l'analisi della coerenza del Piano con il PIT-PPR;</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrare le analisi in relazione alla tutela del patrimonio culturale anche con apposite matrici di valutazione degli effetti, degli impatti, delle misure di compensazione e di monitoraggio prevedendo indicatori specifici per i beni culturali, per il paesaggio e per i beni paesaggistici eventualmente coinvolti dall'applicazione del Piano (ad esempio con riferimento al sistema del paesaggio agrario e della viabilità storica, degli insediamenti urbani e periurbani ecc..). - in riferimento al paragrafo 3.2 'Strumenti di pianificazione e programmazione pertinenti al piano e metodologia per una analisi di coerenza', evidenziare il rango preminente e la natura non derogabile del PIT-PPR redatto in copianificazione, nell'ambito degli strumenti pianificatori regionali.
11	Settore AIA	Il Settore AIA, per quanto di competenza in materia di rischi industriali (D.Lgs. n.105/2015 s.m.i.) comunica di non avere contributi istruttori da proporre considerato anche il livello progettuale del Documento in esame.
12	Settore Tutela Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio	<p>Il Settore preso atto dei contenuti del DP in relazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), approvato con DCR n. 37 del 27/03/2015, rappresenta quanto segue.</p> <p>In virtù di quanto disposto dall'art. 145, c.3 del D.Lgs. 42/2004 si richiamano, dalla <i>Disciplina del PIT/PPR</i> e dall'<i>Elaborato 8B</i> (Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT/PPR), a titolo esemplificativo, alcune norme riguardanti l'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:</p> <p>Articolo 10 - Disposizioni per i centri e i nuclei storici della Disciplina del PIT/PPR</p> <p>1.Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutelano e valorizzano l'identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei, aggregati storici e ne disciplinano a tal fine le trasformazioni; - assicurano, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-testimoniali e dei caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di pievi, borghi e fortificazioni, sistemi di ville-fattoria, e la persistenza delle relazioni tra questi e le loro pertinenze. <p>A tal fine provvedono altresì:</p> <p>f) alla non alterazione della godibilità della percezione visiva degli insiemi di valore storico- testimoniale ivi compresi il loro intorno territoriale anche in riferimento alle eventuali installazioni tecnologiche, ivi compresi gli impianti per la produzione di energie rinnovabili;</p> <p>D.M. 21/02/1958 - G.U. 54 del 1958 - Intero territorio del comune di Monte Argentario</p> <p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territori e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <p>4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per le produzioni di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e verso la costa, il mare e il promontorio; <p>D.M. 9/12/1955 – G.U. 9 del 1956 - Zona comprendente il Sacro Monte della Verna e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Chiusi della Verna.</p> <p>3.c.1. Gli interventi che interessano il complesso conventuale della Verna e le aree verdi che lo circondano sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia mantenuto l'impianto morfologico/tipologico/architettonico del complesso, siano utilizzate soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storico-architettonica; - sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto; - siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i passaggi, gli accessi storici al complesso monastico e le relative opere di arredo; - sia evitata l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solari termici, impianti fotovoltaici, microeolico,) sulle coperture dei fabbricati che costituiscono il complesso. <p>art.142. c.1, lett. m, D.Lgs.142/2004</p> <p>Scheda AR14 relativa alla Zona comprendente le necropoli e le mura dell'antica città di Cortona</p> <p>3c – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle "Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'istallazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004 (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: "Collaborazione nella definizione di atti in materia di istallazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012").</p>

	<p>il Settore propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modificare la <i>"Definizione zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001"</i> di cui al punto 2 della tabella a pag. 13 del DP prevedendo, oltre alla tutela ambientale, situate in zone di tutela ambientale e paesaggistica: <i>"2. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e paesaggistica, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone."</i> - esplicitare nel Piano Regionale di Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri che le norme del PIT/PPR non sono derogabili in nessun caso, in virtù di quanto previsto dall'art. 145, c.3 del Dlgs 42/2004. <p>Infine, per quanto riguarda i <i>"Possibili effetti ambientali"</i> (DP, pag. 26), si fa presente che nel PIT/PPR la lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi è basata sull'approfondimento e interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano le seguenti quattro invarianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici - i caratteri ecosistemici del paesaggio - il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani, - i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani <p>pertanto si propone di allineare la Prima stima (sintesi) <i>"tendenzialmente positivo"</i> indicata per la componente <i>"Patrimonio culturale, paesaggio, beni materiali"</i> nella <i>Tabella possibili interazioni del Piano con le principali componenti ambientali</i> alla prima stima (sintesi) <i>"da valutare al fine della individuazione di possibili misure di mitigazione"</i> indicata con la componente <i>"Biodiversità, flora e Fauna"</i>, in quanto, come detto, quest'ultima costituisce uno degli elementi che struttura il paesaggio.</p>
13	<p>Settore VIA</p> <p>Il Settore esprime il seguente contributo:</p> <p>Secondo gli obiettivi declinati dal Piano, la definizione delle <i>"zone di accelerazione"</i>, individuate da criteri localizzativi che collocano gli impianti fotovoltaici in contesti già fortemente antropizzati (aree industriali, aree dismesse, aree infrastrutturali, ecc), dovrebbe garantire l'assenza di vincoli paesaggistici, ambientali, culturali o agricoli con la diretta conseguenza di impatti ambientali fortemente ridotti.</p> <p>Tuttavia nel Piano, relativamente ai criteri di localizzazione, è specificato che, <i>"[...] agli esiti delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e del confronto esteso con i portatori di interesse, potranno altresì essere definite ulteriori zone di accelerazione, nonché, laddove ne emergesse l'opportunità, ridotte o circoscritte. [...]"</i>.</p> <p>Nel DP vengono infatti riportati sia il cosiddetto <i>"scenario 0"</i> (scenario minimo possibile), individuato dall'art. 12 comma 7bis del Dlgs 190/2024 che individua come zone di accelerazione minime le aree industriali (come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati) sia lo <i>"scenario teoricamente massimo possibile"</i>, nel quale il principio è quello di estendere il più possibile le zone di accelerazione escludendo le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale (in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, ad eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone) ma <u>includendo</u>: le superfici artificiali ed edificate; le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti; i parcheggi; le aziende agricole; i siti di smaltimento dei rifiuti; i siti industriali e le aree industriali attrezzate; le miniere; i corpi idrici interni artificiali; i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole, oltre alle aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica. Ai fini della valutazione delle possibili alternative di localizzazione il DP sottolinea che, ai sensi del comma 7 art. 12 del Dlgs 190/2024, <i>"[...] le zone di accelerazione includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le zone di accelerazione sono individuate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Si tratta quindi di individuare zone di accelerazione che rispondano a due obiettivi indiretti: minimizzare gli impatti ambientali significativi e garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC [...]"</i>.</p> <p>Con riferimento alla collocazione delle <i>"zone di accelerazione"</i> nelle 8 aree sopra elencate, pur condividendo la scelta di privilegiare aree industriali e/o fortemente degradate (riducendo di fatto il consumo di suolo agricolo e naturale), occorre evidenziare che l'inserimento di localizzazioni ulteriori come indicato nello <i>"scenario teoricamente massimo possibile"</i> potrebbe necessitare di valutazioni più approfondite per escludere eventuali impatti ambientali e le misure di mitigazione non essere sufficienti a garantire la tutela delle componenti ambientali.</p> <p>A tal proposito si evidenziano alcune criticità dei siti di localizzazione individuati sia nella definizione delle <i>"zone di accelerazione"</i> del Piano che elencati nello <i>"scenario massimo possibile"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le <u>discariche</u> sono ambienti che possono presentare delle criticità per quanto attiene all'interazione dell'impianto fotovoltaico con la fase di post – gestione soprattutto in relazione al rischio di danneggiamento, da parte delle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici, del "manto di copertura" che sigilla il terreno (al fine di garantire la stabilità ambientale del sito e prevenire la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee) e alla potenziale interazione con i sistemi di captazione e smaltimento che garantiscono la corretta gestione del percolato e del gas prevenendo rischi ambientali e sanitari; - le <u>aree infrastrutturali</u> (siano esse rete ferroviaria, rete autostradale e aeroporti), essendo opere lineari estese, implicano dei vincoli non solo per la posa in opera dei moduli (che necessitano di superfici di grande estensione) ma anche per le dotazioni infrastrutturali del sistema fotovoltaico che potrebbe interferire con le strutture già presenti limitando di fatto l'impianto ed imponendo delle misure di mitigazione non economicamente accettabili; - i <u>siti estrattivi dismessi</u>, presentano delle problematiche legate alla stabilità del terreno (spesso non garantito nelle cave abbandonate) e alla presenza di vincoli paesaggistici e ambientali che necessitano di importanti misure di mitigazione per minimizzare l'impatto visivo e ambientale dell'impianto, nonché per la eventuale lontananza del sito dalle infrastrutture della rete elettrica esistente e quindi relative ricadute per la realizzazione delle strutture di connessione dell'impianto. <p>Relativamente alle interazioni con le diverse componenti ambientali esaminate nel DP si segnala quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la componente <i>"Fattori climatici"</i> deve essere valutato non solo l'impatto positivo dovuto alla riduzione delle emissioni climalteranti ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici, ma anche la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici analizzando il rischio sito specifico al verificarsi di un evento climatico estremo (ad esempio

		<p>grandinata) che può provocare enormi danni strutturali all'impianto (fino alla perdita totale) ed ai fruitori del servizio energetico, imponendo adeguate misure di mitigazione da adottare nella fase di costruzione dell'impianto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la componente "<i>Biodiversità</i>" occorre valutare attentamente il sito di localizzazione al fine di garantire non solo il mantenimento del valore naturalistico dell'ambiente in cui si va ad inserire l'impianto fotovoltaico ma anche la eventuale connettività ecologica creando, se necessario, opportuni corridoi ecologici al fine di non interrompere la connettività tra habitat; - con riferimento alla componente "<i>Suolo</i>", deve essere attenzionato non solo l'aspetto legato al consumo ed all'impermeabilizzazione, ma anche a quello relativo al rischio geologico – geomorfologico – idraulico e sismico sito specifici considerando che un evento estremo può danneggiare o addirittura distruggere l'impianto fotovoltaico con evidenti impatti ambientali non facilmente mitigabili; - per la componente "<i>Risorsa idrica</i>" occorre garantire non solo la tutela quantitativa e qualitativa delle acque superficiali e sotterranee (monitorando anche l'eventuale presenza di pozzi) ma anche la corretta gestione delle acque di ruscellamento che possono indurre alterazione del microdrenaggio ed incremento del deflusso superficiale in aree impermeabilizzate, con il rischio di aumento di fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale; - per la componente "<i>Beni paesaggistici</i>" occorre valutare attentamente la intervisibilità anche se gli impianti sono collocati in aree non vincolate e, nel caso di siti localizzati nei pressi di aree vincolate, deve essere garantito il corretto inserimento anche con l'introduzione di adeguate opere di mitigazione (schermature vegetali, rispetto dei con visivi, ecc); - per la componente "<i>Rifiuti</i>" si ritiene opportuna la valutazione degli effetti legati al recupero e/o allo smaltimento delle strutture nella fase di dismissione dell'impianto fotovoltaico per l'eventuale introduzione di specifiche misure di mitigazione. <p>CONCLUSIONI</p> <p>In considerazione degli obiettivi e delle indicazioni contenute nel DP del PRIZAT, pur riconoscendo che la localizzazione delle "<i>zone di accelerazione</i>" risulta necessaria per favorire la transizione energetica e giungere alla progressiva decarbonizzazione, si ritiene necessario garantire, anche a livello di pianificazione, adeguate valutazioni territoriali puntuali e sito specifiche; a tal fine il Settore richiama integralmente quanto sopra riportato in ottica di miglioramento e al fine dell'opportuna implementazione della successiva fase di RA.</p>
14	ARPAT	<p>ARPAT riepiloga i contenuti del DP facendo presente che anche la Regione Sardegna ha deciso - in fase preliminare - di limitare l'individuazione delle "zone di accelerazione" ai soli impianti fotovoltaici. La Regione Marche ha avviato la fase preliminare di VAS del Piano ad agosto 2025 e ha deciso di predisporlo per le varie FER, ma per ora nel documento preliminare ha individuato come zone di accelerazione le sole aree industriali. Anche la Regione Puglia ha avviato la fase preliminare di VAS del Piano: si segnala che nella relativa deliberazione sono presenti alcuni interessanti spunti di riflessione e approcci alla scelta delle zone di accelerazione, quali la preferenza per aree vaste e concentrate (pagg. 50-51), l'uso di un processo metodologico articolato per la scelta delle zone di accelerazione (pag. 52 e seguenti) e la Swot Analysis per valutare i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce del percorso di scelta delle zone di accelerazione (pagg. 180-182).</p> <p>Il DP (pagg. 12-13) contiene l'elenco di aree di definizione delle "zone di accelerazione" e, rispetto a quanto indicato all'art. 12, comma 5 del D.Lgs. 190/2024, sono escluse: le aziende agricole, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.</p> <p>Viene comunque specificato, come già previsto dall'art. 12, comma 7 D.Lgs. 190/2024, che «Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone».</p> <p>Viene inoltre indicato che «potranno essere individuate, per ciascuna delle aree di cui al comma 1, misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva (UE) 2018/2001 volte a garantire la minimizzazione degli impatti» (si veda l'art. 12, comma 10 del D.Lgs. 190/2024) e che secondo gli esiti della procedura di VAS «potranno altresì essere definite ulteriori zone di accelerazione, nonché, laddove ne emergesse l'opportunità, ridotte o circoscritte». Pertanto, il proponente lascia aperta la possibilità di aggiungere o ridimensionare alcune aree, durante il proseguo della formazione del Piano, in base alle richieste e osservazioni che saranno formulate nella presente fase preliminare di VAS.</p> <p><u>Emergono due temi principali:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. va tenuto conto che gli impianti fotovoltaici che avrebbero dovuto essere sottoposti a VIA e che quindi beneficerebbero del regime semplificato previsto dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. 190/2024 (esclusione dalle procedure di VIA) sono solo quelli che vi sarebbero sottoposti secondo quanto previsto dalle taglie indicate negli allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (Allegati II, II-bis, III e IV). Per gli impianti sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale indicati all'Allegato IV, punto 2, lettera b) la soglia di 1 MW è innalzata a 10 MW se previsti in aree industriali (art. 31, comma 7-bis del D.L. 77/2021): con l'impostazione del DP per le "zone di accelerazione" l'esenzione dal procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA regionale riguarderebbe solo gli impianti con potenza complessiva superiore a 1 MW collocati sulle coperture di tetti e tettoie in aree esterne alle aree industriali, e gli impianti con potenza complessiva superiore a 10 MW collocati nelle aree industriali; 2. appare decisiva l'individuazione appropriata delle misure di mitigazione, da parte del proponente il piano in oggetto, che permetteranno ai progetti di fotovoltaici di evitare le procedure di VIA/Verifica di assoggettabilità a VIA. Un primo elenco di componenti di interesse di ARPAT su cui potrebbe essere opportuno definire misure di mitigazione sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • campi elettromagnetici in fase di esercizio; • rumore in fase di esercizio e di cantiere; • polveri diffuse in fase di cantiere; • terre e rocce da scavo in fase di cantiere; • interferenza con il reticolo superficiale in fase di cantiere e consumo di acqua in fase di esercizio; • gestione dei rifiuti in fase di cantiere e in fase di dismissione; • modifica condizioni microclimatiche in fase di esercizio; • uso e consumo di suolo. <p>Preme sottolineare che tali primissime considerazioni sono riferite alle tipologie indicate nell'elenco, riportato nel DP, delle aree presumibilmente comprese ad oggi dal proponente tra le zone di accelerazione: pertanto tali considerazioni potranno essere diverse e più articolate in funzione delle tipologie che saranno scelte</p>

successivamente nel Piano che sarà adottato e presentato con il RA.

Relativamente al consumo di suolo si raccomanda che nel Piano e nel RA sia valutato il rischio di derive che inducano occupazione e impermeabilizzazione di nuovo suolo ad oggi non consumato al solo scopo di installare tali impianti beneficiari del regime delle "zone di accelerazione"; si ritiene quindi opportuno che sia definito in modo chiaro, in termini di qualifica di stato di superfici artificiali ed edificate, le aree che saranno individuate come "zone di accelerazione". In altre parole, si ritiene opportuno che le "zone di accelerazione" siano definite in modo tale da escludere o limitare il consumo di ulteriore suolo non già artificializzato, in linea con quanto affermato nello stesso DP paragrafo 5.1.

"Identificazione preliminare dei possibili effetti ambientali" dove:

- è indicato che «Il Piano in oggetto, rispetto ad altri, ha portata limitata andando a promuovere la diffusione della fonte di produzione di energia da fotovoltaico in alcune aree già antropizzate o degradate del territorio regionale»;
- in merito al suolo e all'obiettivo di ridurre il consumo di suolo, è indicato che «La individuazione delle zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici in aree industriali e degradate, nonché nelle coperture degli edifici, potrebbe avere un effetto positivo sul consumo del suolo».

In proposito si cita, a puro titolo di esempio, che la Regione Puglia nella propria deliberazione per la fase preliminare (pagg. 59-60) ritiene che le aree industriali non possano intendersi automaticamente di accelerazione per impianti FER in generale: fissa invece determinate condizioni minime indispensabili, come la circostanza che gli impianti FER ivi installati siano finalizzati all'autoconsumo da parte delle imprese insediate.

Il Piano, rispondendo alla necessità di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione della Regione Toscana, avrà un orizzonte temporale minimo al 2030 (obiettivi intermedi comunitari) e tendenziale al 2050 (raggiungimento decarbonizzazione).

Per quanto sopra riportato, il Piano non ha una scadenza temporale e tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 190/2021, lo stesso sarà riesaminato periodicamente e in ogni caso modificato ove necessario per tenere conto del monitoraggio sugli obiettivi di conversione energetica.

Nel DP par. 3.1 sono riportate le principali norme di riferimento ambientali con le quali il Piano si confronta.

A livello europeo si fa presente che è stata adottata la Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2024 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Il DP indica un elenco di piani con cui il PRIZAT si confronterà nel RA; al riguardo si fa presente che il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Piano regionale dell'economia circolare" (PRB-PREC).

Nel DP par. 3.3 "Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale" è indicato che «Nel rapporto ambientale verranno caratterizzati i principali riferimenti strategici in campo ambientale nel contesto europeo e nazionale» e vengono citati: l'accordo di Parigi, la Legge europea sul clima, il REPowerEU, il Green Deal, il Piano per la transizione ecologica e il PNIEC. Nel RA si raccomanda di considerare, per l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento con cui verificare la coerenza degli obiettivi e azioni di Piano, anche obiettivi europei e nazionali relativi al contenimento del consumo del suolo e sull'uso del suolo, la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla dismissione degli impianti a fine vita/a seguito di revamping e la tutela della popolazione generale all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Visti i dati riportati nel DP (par. 4.2 del DP "Principali aspetti ambientali interessati") si raccomanda nel RA che per ciascun grafico e tabella in cui saranno forniti i dati del quadro conoscitivo siano specificati le fonti dei dati (avendo cura che siano quelle ufficiali di riferimento per la tematica specifica, ad esempio, per le emissioni climalteranti, l'inventario nazionale ISPRA), gli anni a cui sono riferiti e le unità di misura. Si ritiene opportuno che nel RA sia analizzata anche la componente suolo, valutando le tendenze di uso e consumo del suolo con riferimento agli impianti FER considerati. Nel DP è indicato che «è necessario tener conto del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) in base al quale bisogna assicurare il pieno conseguimento dell'obiettivo regionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020».

A livello di Piano e di RA si ritiene opportuno che sia chiaramente illustrata la visione della programmazione energetica che la Regione Toscana ha intenzione di attuare per raggiungere tale incremento complessivo richiesto, quantificando la quota parte di tale obiettivo che stima possa essere coperta dal fotovoltaico a seguito del presente Piano.

Nel DP par. 5.1. "Identificazione preliminare dei possibili effetti ambientali" è indicato che «Il Piano in oggetto, rispetto ad altri, ha portata limitata andando a promuovere la diffusione della fonte di produzione di energia da fotovoltaico in alcune aree già antropizzate o degradate del territorio regionale». Tale affermazione appare da verificare al termine della consultazione nella fase preliminare di VAS, giacché dipende dall'aggiunta o meno di aree che non siano già antropizzate/degradate o coperte da tetti (si veda il punto 5, pag. 13 del DP). Anche in merito al suolo e all'obiettivo di ridurre il consumo di suolo, è indicato che «La individuazione delle zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici in aree industriali e degradate, nonché nelle coperture degli edifici, potrebbe avere un effetto positivo sul consumo del suolo»: affermazione da verificare al termine della consultazione nella fase preliminare di VAS, giacché dipende dall'aggiunta o meno di aree che non siano già antropizzate/degradate o coperte da tetti (si veda il punto 5, pag. 13 del DP). Nel DP par. 5.2 "Metodologia e strumenti che saranno attivati per la stima qualitativa degli effetti ambientali" è indicato che «L'analisi sarà condotta in forma argomentativa e con il supporto di matrici di valutazione, basate sull'uso di scale semantiche e cromatiche. ove verranno evidenziati gli effetti positivi o negativi delle azioni del piano sulle componenti individuate dall'allegato 2 lettera f) della LR 10/2010»; «Si tratta, sotto certi profili, della parte più importante del RA, dove è necessario incrociare le informazioni sulle azioni del Piano e le informazioni sugli obiettivi e le componenti ambientali, portando a definire le interazioni». Si condivide tale impostazione, secondo la quale nel RA sarà condotta un'analisi degli impatti a livello di azioni di Piano e non solo di obiettivi. In aggiunta si raccomanda di analizzare e stimare per quanto possibile, oltre agli impatti di segno negativo, anche gli impatti di segno positivo in termini di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di riferimento correlati, allo scopo di fissarne un target per le successive fasi di attuazione e monitoraggio di VAS.

Nel DP par. 6.1 sono specificati i vincoli dettati dalla normativa (minimo - art. 12, comma 5 del D.Lgs. 190/2024 -, massimo - art. 12, commi 5 e 7 del D.Lgs. 190/2024) e i criteri orientativi della normativa (art. 12, comma 5 del D.Lgs. 190/2024), da cui conseguono i gradi di libertà entro cui si può muovere la scelta delle alternative nel quadro imposto dalla normativa.

Nel DP par. 6.2 "Metodologia per la valutazione delle alternative" richiamando ancora i contenuti dell'art. 12, comma

	<p>7 del D.Lgs. 190/2024 è specificato che «Si tratta quindi di individuare zone di accelerazione che rispondano a due obiettivi indiretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minimizzare gli impatti ambientali significativi; • garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC; <p>Il Rapporto ambientale esplicherà quindi una doppia analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'analisi dei dati e delle tendenze in atto al fine di valutare la coerenza delle zone individuate con il raggiungimento degli obiettivi di conversione energetica ricordati nei capitoli precedenti ed attribuiti alla Regione Toscana • una valutazione, eventualmente individuando le misure di mitigazione, le interrelazioni tra la diffusione del fotovoltaico nelle zone di accelerazione e le componenti ambientali. <p>A seguito di tale analisi il Piano potrà confermare o meno il set di zone di accelerazione individuate in questa fase preliminare, andando ad individuare possibili zone alternative».</p> <p>Si condivide tale impostazione dell'analisi delle alternative, come sopra già osservato con riferimento all'opportunità di illustrare chiaramente la visione della programmazione energetica della Regione, e nell'analisi delle alternative si raccomanda di considerare anche il contenimento del consumo del suolo e l'uso del suolo, la corretta gestione dei rifiuti e la tutela della popolazione generale all'esposizione ai campi elettromagnetici.</p> <p>Si raccomanda inoltre di chiarire nella scelta delle alternative come è stato tenuto conto della richiesta espressa dalla normativa (art. 12, comma 7 del D.Lgs. 190/2024) talché le zone di accelerazione includano «zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile».</p> <p>Nel DP par. 7.1 "Informazioni preliminari sul sistema di monitoraggio del Piano", è indicato che, vista la necessità con il Piano in oggetto di rispettare quanto richiesto dal PNIEC e dal D.M. 21/6/2024, ne consegue l'esigenza che «il Piano attivi un sistema di monitoraggio volto a misurare il grado di raggiungimento dell'obiettivo della potenza installata di energia proveniente da fonte rinnovabile al 2030, coerentemente con gli obiettivi annuali previsti nel sopra richiamato decreto.</p> <p>Il Piano prevede quindi un sistema di monitoraggio a cadenza almeno annuale, volto a verificare quanto sopra riportato (indicatore: potenza da fonti rinnovabili installata in Toscana – per fonte).</p> <p>Il Piano prevede inoltre l'attivazione di una piattaforma regionale che aggiorni il quadro delle richieste di autorizzazioni di impianti da fonte rinnovabili, al fine anche di verificare il trend futuro (indicatore: potenza da fonti rinnovabili in autorizzazione – per fonte).»</p> <p>Quanto sopra appare condivisibile.</p> <p>In merito poi al monitoraggio VAS è indicato che il monitoraggio ai fini VAS sarà essenzialmente sovrapposto al monitoraggio previsto per il Piano, senza prevedere ulteriori indicatori a riguardo.</p> <p>Visto quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettera b) della L.R. 10/2010, che prevede che il monitoraggio dei piani e dei programmi assicuri la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, come sopra già accennato, si suggerisce di considerare nel monitoraggio di VAS del PRIZAT anche indicatori che rendano conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia della valutazione degli eventuali impatti di segno negativo a livello di contributo del Piano al consumo del suolo, per verificare che effettivamente in base alle scelte di Piano l'impatto sia non negativo; • sia della valutazione anche degli impatti di segno positivo in termini di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di riferimento correlati, verificando la quantificazione del contributo del Piano, oltre che in termini di potenza da FER installata, anche in termini: <ul style="list-style-type: none"> o di energia prodotta da FER sul consumo finale lordo; o di emissioni climalteranti evitate. <p>Inoltre, si ritiene opportuno che siano individuati indicatori che rendano conto dell'attuazione delle misure di mitigazione che saranno per normativa previste dal Piano in oggetto (art. 12, comma 10 del D.Lgs. 190/2024).</p> <p>Di seguito alcune prime considerazioni/indicazioni di massima per la definizione delle misure di mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>per la fase di cantiere</u>, fare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> o le buone pratiche indicate dalle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, Gennaio 2018); o in tale contesto far riferimento alle "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti", attualmente parte integrante (capitolo 9) dell'Allegato 5 alla Parte Prima del PRQA adottato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 59/2025 10, con adozione delle misure di mitigazioni che risultino necessarie in base a tale valutazione; o per le terre e rocce da scavo far riferimento alle Linee Guida SNPA n. 22/2019 11; • <u>per la fase di esercizio</u>: <ul style="list-style-type: none"> o per la tutela della popolazione generale all'esposizione ai campi elettromagnetici (rispetto a quanto definito dal D.P.C.M. 8/7/2003), da valutare come prassi di buona realizzazione degli elettrodotti interrati la loro posa a quote sufficienti al rispetto dell'obiettivo di qualità (3 µT) nei luoghi adibiti o previsti negli strumenti di governo del territorio a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere; agli stessi fini per le cabine elettriche da valutare come prassi di buona realizzazione l'installazione di idonea recinzione e cartellonistica (in riferimento all'estensione della DPA); o tenere conto o rivedere quanto indicato nel D.P.G.R n. 2/R/2014 12 che impone la collocazione degli impianti industriali almeno in classe acustica IV; attualmente il D.P.G.R. n. 2/R/2014 (Allegato 1, Parte 3 – punto 1) indica che le centrali di produzione di energia siano ricomprese nelle zone di classe almeno IV; o far riferimento alle Linee Guida di ARPA Veneto "Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT" 13; • per la fase di <u>dismissione/revamping</u>: <ul style="list-style-type: none"> o prevedere la presentazione di un piano di dismissione in cui siano individuate le migliori alternative dal punto di vista della possibilità di riciclo/recupero di tutti i materiali, da aggiornare 2 anni prima dell'effettiva dismissione/revamping.
15	<p>Settore VAS e VInCA – Aspetti</p> <p>Il Settore riguardo agli aspetti relativi alla VInCA evidenzia quanto segue.</p> <p>Viene premesso che la valutazione d'incidenza è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado</p>

	VInCA	<p>di condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione d'incidenza è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano/progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.</p> <p>Considerato che</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Piano individua le zone di accelerazione definendo le diverse tipologie di aree in cui i progetti potranno accedere a procedure autorizzative semplificate secondo la normativa vigente e non fornisce indicazioni puntuali sulla localizzazione degli impianti; - le "zone di accelerazione" individuate dal Piano, nonostante l'occupazione di suolo riguarda superfici già antropizzate, potrebbero interferire potenzialmente con lo stato o con gli obiettivi di conservazione dei siti ZSC e ZPS istituiti ai sensi delle direttive "Habitat" (92/43/CEE) ed "Uccelli" (409/79/CEE) così come recepite con il DPR 8 settembre 1997, n. 357, in particolare con quelli situati nelle vicinanze delle suddette aree; - potenziali impatti negativi, quali la produzione di polveri e rumori e la dispersione accidentale di inquinanti sul suolo, sono da prevedersi a livello progettuale (fasi di costruzione e dismissione degli impianti), in particolare in relazione alla movimentazione dei materiali, all'installazione dei moduli, alla gestione dei componenti e alla produzione di rifiuti speciali a fine vita; - seppure siano escluse dalle "zone di accelerazione", le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali (a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone), la componente "flora, fauna e biodiversità" è potenzialmente interessata, a causa di interferenze a carico della fauna e alterazioni locali della vegetazione sia nelle fasi di realizzazione (rumori e movimento mezzi) che di esercizio (riflessi, presenza di strutture, ecc.) dell'impianto; - le zone ritenute adatte al posizionamento di infrastrutture energetiche dal Piano potrebbero interferire potenzialmente con lo stato o con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, in particolare con quelli esterni, situati nelle vicinanze di tali zone; per tale motivo nell'individuazione delle zone di accelerazione dovranno essere tenuti in considerazione gli obiettivi e le misure di conservazione (generali e sito specifiche) dei siti Natura 2000 e previste azioni di mitigazione volte a riportare sotto la soglia di significatività gli eventuali impatti (ad es. evitare recinzioni impermeabili alla fauna, utilizzare strutture poco invasive, mantenere corridoi ecologici e fasce vegetate, ecc.). <p>Si propone di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modificare la "Definizione zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001" di cui al punto 2 della tabella a pag. 13 del Documento Preliminare, escludendo dalle zone di accelerazione le superfici artificiali ed edificate situate in zone di tutela ambientale, quali per esempio le aree protette e i siti Natura 2000, nel seguente modo : "2. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e paesaggistica, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone." 2. Approfondire nel RA le possibili interazioni tra le zone ritenute adatte al posizionamento di infrastrutture energetiche individuate come aree di accelerazione dal Piano e gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 (habitat e specie di interesse comunitario), evidenziando le eventuali situazioni di potenziale criticità, sia in fase di realizzazione che di esercizio, nonché indicando i casi e le modalità di svolgimento della Valutazione di Incidenza Ambientale laddove le zone di accelerazione siano contigue o interferiscano con le aree sopra citate. 3. Esplicitare nel Piano, tra le "Norme di riferimento ambientali" con le quali il Piano si confronta, anche i riferimenti relativi agli strumenti gestionali delle aree protette nonché agli Obiettivi e alle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 approvati dalla Regione Toscana.
16	Settore Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro	Il Settore, per quanto di competenza, comunica di non avere osservazioni da presentare.

Considerato che

Il DP è articolato nel modo seguente.

Il **Cap.1** è finalizzato a fornire l'inquadramento legislativo del Piano, la metodologia, le finalità del processo di valutazione ambientale strategica, l'iter di approvazione del Piano.

Il **Cap. 2** tratta delle finalità e dell'ambito di competenza del Piano.

Il Piano in esame ha l'obiettivo di individuare, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 190/2024, le Zone di Accelerazione Terrestri di cui alla Direttiva (UE) 2023/2413 art. 15 quater del Parlamento Europeo e del Consiglio, quali sottoinsieme delle aree idonee, di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, utili alla collocazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici.

Su tali aree idonee già insistono forme di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni e in particolare:

- l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante;
- i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

Le semplificazioni aggiuntive per le Zone di Accelerazione Terrestri consistono:

- nell'esenzione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a determinate condizioni per i grandi impianti di cui all'allegato C del decreto legislativo 190/2024 (adeguate misure di mitigazione).
- nella previsione di tempi minori di dodici mesi per i progetti in materia di energia rinnovabile e di sei mesi per nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW e per gli impianti di stoccaggio co-ubicati.

Il Piano individuerà zone di accelerazione solo per gli impianti fotovoltaici. Per le altre tipologie di impianti da FER infatti, si ritengono sufficienti le semplificazioni di cui al Dlgs 199/2021 art. 22. Le ulteriori semplificazioni per le zone di accelerazione (esclusione dalle procedure di VIA) non risultano genericamente compatibili con il patrimonio ambientale, artistico e paesaggistico della Regione Toscana. Si ritiene infatti la VIA strumento fondamentale per valutare la ricaduta ambientale, paesaggistica, economico-sociale dei grandi impianti da FER, con particolare riferimento agli impianti eolici.

La definizione di zone di accelerazione per le rinnovabili risponde e si coordina con l'obiettivo europeo di raggiungere una quota di energia prodotta da FER sul consumo finale lordo di energia di almeno il 42,5% entro il 2030 (direttiva (UE) 2023/2413, c.d. RED III), allo scopo di ridurre di almeno il 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.

La definizione zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001 riguarda:

- ✓ le aree a destinazione industriale di cui all'art. 12 comma 7bis del Dlgs 190/2024, come identificate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 99 della L.R. n. 65/2014
- ✓ le coperture degli edifici ad eccezione di quelli indicati all'articolo 10 del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e di quelli ricadenti nelle aree di cui all'articolo 136 del medesimo decreto, nei limiti delle condizioni per l'installazione previste dagli strumenti urbanistici comunali per le zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. n. 765/1967)
- ✓ i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui siano realizzati interventi per la modifica, il rifacimento, il potenziamento o l'integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
- ✓ le aree all'interno dei porti e degli interporti;
- ✓ i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- ✓ i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 (Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- ✓ i parcheggi nei quali si intende installare moduli fotovoltaici posizionati su pensiline o tettoie funzionali ad accogliere veicoli;
- ✓ le discariche e i lotti di discarica chiusi anche se ripristinati.

Coerentemente con le disposizioni della direttiva 2018/2001, agli esiti delle procedure di VAS e del confronto esteso con i portatori di interesse, potranno altresì essere definite ulteriori zone di accelerazione, nonché, laddove ne emergesse l'opportunità, ridotte o circoscritte.

Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.

Agli esiti delle procedure di VAS potranno essere individuati i casi e le modalità di svolgimento della Valutazione di Incidenza Ambientale laddove le zone di accelerazione siano contigue o interferiscano con le aree protette.

Agli esiti delle procedure di VAS potranno essere individuate, per ciascuna delle aree di cui al comma 1, misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001 volte a garantire la minimizzazione degli impatti.

Il Piano che risponde alla necessità di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione della Regione Toscana, avrà un orizzonte temporale minimo al 2030 senza scadenza temporale, lo stesso sarà riesaminato periodicamente e in ogni caso modificato ove necessario per tenere conto del monitoraggio sugli obiettivi di conversione energetica.

Il **Cap. 3** fornisce il quadro normativo ambientale di riferimento per il Piano di livello europeo, nazionale e regionale e l'elenco dei principali piani e programmi nazionali e regionali per lo svolgimento dell'analisi di coerenza esterna e interna. La valutazione di coerenza esterna riguarda l'analisi della coerenza tra:

1. le strategie e gli obiettivi generali del piano e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale quali il programma regionale di sviluppo ed il piano regionale di indirizzo territoriale (PIT) e piani e programmi gerarchicamente sovraordinati (coerenza esterna verticale);
2. l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali contenuti negli altri atti regionali di programmazione settoriale (coerenza esterna orizzontale).

L'analisi di coerenza interna verticale esplicherà:

1. la corrispondenza tra le indicazioni emerse dall'analisi di contesto (che durante la redazione del piano dovrà essere sviluppata) e gli obiettivi specifici;
2. la verifica di eventuali fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del piano e gli strumenti previsti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi (azioni, indirizzi/proposte di intervento, vincoli, condizioni).

Vengono indicati i principali riferimenti strategici in campo ambientale per il Piano identificati quali obiettivi di sostenibilità ambientale; livello italiano si richiamano il Piano per la Transizione Ecologica (PTE) che si inserisce nella cornice delineata dal Green Deal ed il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) con cui vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO₂, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Il **Cap. 4** identifica l'ambito di influenza territoriale del Piano introducendo i primi elementi di quadro conoscitivo. Il Piano avrà carattere regionale, quindi insistendo e producendo i propri effetti sull'intero territorio regionale. Tuttavia, la individuazione di circoscritte zone di accelerazione, gli effetti indiretti più significativi sulle diverse componenti ambientali è da intendersi circoscritto a tali zone.

Sono riportati i primi elementi conoscitivi per alcune delle principali componenti ambientali su cui il Piano avrà implicazioni dirette:

Aspetti climatici

Il 2024 è stato il primo anno in cui a livello globale la temperatura media ha superato la soglia critica di +1.5 °C fissata dagli Accordi sul Clima di Parigi del 2015. Gli accordi siglati dalla comunità internazionale sottolineavano la necessità che tale incremento di temperatura non venisse raggiunto prima del 2030 e che non diventasse costante, cosa che ad oggi appare molto più probabile rispetto a 10 anni fa.

Anche in Toscana il 2024 segna il record di anno più caldo, con un'anomalia di +1.35°C rispetto al trentennio 1991-2020; se poi confrontiamo le temperature 2024 con le medie del periodo 1961-1990, lo scarto diventa di ben + 2.3 °C.

Emissioni climalteranti

La Toscana ha un ruolo marginale se riferito alla produzione totale di gas climalteranti ma non per questo intende sottrarsi alla propria responsabilità, volendo anzi rappresentare un esempio virtuoso ed interpretare un ruolo avanzato sul tema della lotta ai cambiamenti climatici.

Il PRIZAT agirà positivamente su questa componente in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

Potrebbe essere utile sviluppare a livello regionale una propria metodologia di calcolo degli assorbimenti che tenga conto, in particolare, della capacità delle piante di assorbire i gas serra tanto più sono prossimi e vicini alla fonte emissiva.

Energia

L'attuale scenario energetico è condizionato dagli obiettivi internazionali e nazionali che impongono l'abbandono dell'attuale sistema energetico caratterizzato principalmente dall'approvvigionamento da fonti fossili. In Toscana, la quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonte rinnovabile è attestata, nel 2022, al 17,9% (Fonte GSE, Monitoraggio FER Toscana – 2025) leggermente più basso della media nazionale.

La Toscana si caratterizza per alti consumi energetici, secondo il rapporto elaborato da Irpet "Fra guerra e crisi energetica", il peso della domanda energetica finale si assesta a circa 7,8 milioni di TEP. La Toscana assorbe infatti circa il 6,3% della domanda di energia consumata a livello italiano.

A preoccupare è in particolare il dato di consumo di energia elettrica pro capite (quindi il dato totale rapportato alla popolazione) pari a quasi 5.000 Kwh/abitante, dato superiore sia alla media nazionale che al Centro Italia. Tale dato chiarisce il perché l'indicatore produzione rinnovabili/consumi lordi sia, come visto, inferiore alla media nazionale, malgrado invece il dato sulla potenza installata risulti positivo o comunque in media con il dato nazionale. La Toscana infatti, con il 4,2% di potenza installata sul totale nazionale, è la decima regione in Italia e la prima tra le Regioni del centro Italia. Si evidenzia la presenza di impianti fotovoltaici (quasi 90.000) di piccole/piccolissime dimensioni in termini di potenza installata ed il contributo determinante della geotermia in termini di produzione di energia. Il dato è giustificato dal più alto rapporto potenza/produzione della geotermia rispetto alle altre fonti rinnovabili.

Il quadro conoscitivo del RA fornirà un focus approfondito sulla produzione di energia da fonti rinnovabile in Toscana, difatti lo scopo del piano è quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti a livello nazionale ed internazionale in termini di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).

In questo quadro, quindi, è necessario tener conto del decreto del MASE 21 giugno 2024 Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in base al quale occorre assicurare il pieno conseguimento dell'obiettivo regionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020. Rispetto al dato 2021 la crescita annuale è stata dello 0,6%.

Aria

La qualità dell'aria viene monitorata attraverso la rete regionale di rilevamento gestita da ARPAT, attraverso stazioni di monitoraggio collocate sul territorio regionale che è stato suddiviso in zone che presentano caratteristiche simili per diffusività atmosferica e pressioni antropiche (emissioni di inquinanti). I dati relativi all'annualità 2024 indicano una situazione complessivamente positiva per la qualità dell'aria in Toscana, nonostante alcune criticità che permangono per il Pm10 e l'ozono (O3) mostrano le stesse criticità già osservate negli ultimi anni.

Gli indicatori annuali relativi al biossido di azoto (NO2), nel 2024, per il primo anno dall'inizio del monitoraggio, hanno rispettato i limiti normativi in tutta la regione, compresa la stazione di traffico (FI-Gramsci) dell'Agglomerato fiorentino, che negli anni precedenti, aveva fatto registrare superamenti normativi.

Altre componenti ambientali

Allo stato attuale si escludono effetti significativi del Piano su altre componenti ambientali, al netto delle valutazioni che potranno essere esplicitate nel RA.

Nel **Cap. 5** sono identificati in via preliminare i possibili effetti ambientali connessi all'attuazione del Piano e la metodologia per la stima qualitativa di tali effetti

Nel **Cap. 6** si accenna al tema delle possibili alternative che per il Piano in oggetto vanno lette alla luce dei limiti individuati dalla sopra richiamata normativa di riferimento. Si tratta quindi di individuare zone di accelerazione che rispondano a due obiettivi indiretti:

- ✓ minimizzare gli impatti ambientali significativi
- ✓ garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC

La Regione Toscana ha individuato, oltre a quelle minime di cui sopra, altre zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica (vedi paragrafo 2.1)

Il RA esplicherà quindi una doppia analisi:

- un'analisi dei dati e delle tendenze in atto al fine di valutare la coerenza delle zone individuate con il raggiungimento degli obiettivi di conversione energetica sopra richiamati ed attribuiti alla Regione Toscana;
- una valutazione, eventualmente individuando le misure di mitigazione, le interrelazioni tra la diffusione del fotovoltaico nelle zone di accelerazione e le componenti ambientali.

A seguito di tale analisi il Piano potrà confermare o meno il set di zone di accelerazione individuate in questa fase preliminare, andando ad individuare possibili zone alternative.

Il **Cap. 7** delinea la metodologia del sistema di monitoraggio ai fini VAS che in via generale sarà essenzialmente sovrapposto al monitoraggio previsto per il Piano.

Nel **Cap. 8** si specifica che in questa fase non è possibile prevedere se il futuro piano dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) disciplinata dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Il proponente pertanto rimanda ad approfondimenti specifici con i competenti uffici regionali durante l'elaborazione della proposta di piano.

Appendice al DP: Questionario ai fini della consultazione relativa alla fase preliminare di VAS.

formula le seguenti osservazioni per la redazione del Rapporto Ambientale e per la formazione del Piano Regionale di Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri (PRIZAT)

A - Osservazioni al Piano

Con riferimento ai contenuti del Piano che individua le "zone di accelerazione" definendo le diverse tipologie di aree come specificate nel DP in tabella pag. 12 e 13, in cui i progetti potranno accedere a procedure autorizzative semplificate secondo la normativa vigente, si rappresenta quanto segue.

1. Si richiama in primis l'attenzione su due temi principali evidenziati da ARPAT:

1.a) gli impianti fotovoltaici che avrebbero dovuto essere sottoposti a VIA e che quindi beneficerebbero del regime semplificato previsto dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. 190/2004 (esclusione dalle procedure di VIA) sono solo quelli che vi sarebbero sottoposti secondo quanto previsto dalle taglie indicate negli allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (Allegati II, II-bis, III e IV). Per gli impianti sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale indicati all'Allegato IV, punto 2, lettera b) la soglia di 1 MW è innalzata a 10 MW se previsti in aree industriali (art. 31, comma 7-bis del D.L. 77/2021): con l'impostazione del DP per le "zone di accelerazione" l'esenzione dal procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA regionale riguarderebbe solo gli impianti con potenza complessiva superiore a 1 MW collocati sulle coperture di tetti e tettoie in aree esterne alle aree industriali, e gli impianti con potenza complessiva superiore a 10 MW collocati nelle aree industriali;

2.b) appare decisiva l'individuazione appropriata delle misure di mitigazione da parte del proponente, che permetteranno ai progetti di fotovoltaici di evitare le procedure di VIA/Verifica di assoggettabilità a VIA.

2. Si propone di modificare la "Definizione zone di accelerazione per gli impianti fotovoltaici e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della direttiva (UE) 2018/2001" di cui al punto 2 della tabella a pag. 13 del DP, nel modo seguente:

"2. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e **paesaggistica**, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, ~~a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.~~ **fatte salve le fattispecie riguardanti le coperture degli edifici e dei parcheggi**"

3. Si chiede di esplicitare nel Piano:

- che le norme del PIT/PPR non sono derogabili in nessun caso, in virtù di quanto previsto dall'art. 145, comma 3 del Dlgs 42/2004;

- tra le "Norme di riferimento ambientali" con le quali il Piano si confronta, anche i riferimenti relativi agli strumenti gestionali delle aree protette nonché agli Obiettivi e alle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 approvati dalla Regione Toscana.

4. Pur condividendo la scelta di privilegiare aree industriali e/o fortemente degradate (riducendo di fatto il consumo di suolo agricolo e naturale), occorre evidenziare che la previsione di ulteriori tipologie di aree di accelerazione come indicato nello "*scenario teoricamente massimo possibile*", potrebbe necessitare di valutazioni più approfondite per escludere eventuali impatti ambientali e le misure di mitigazione non essere sufficienti a garantire la tutela delle componenti ambientali.

A tal proposito si evidenziano alcune criticità rilevate dal Settore VIA relative alle "zone di accelerazione" del Piano elencate nello "**scenario massimo possibile**":

- le discariche sono ambienti che possono presentare delle criticità per quanto attiene all'interazione dell'impianto fotovoltaico con la fase di post - gestione soprattutto in relazione al rischio di danneggiamento, da parte delle strutture di supporto dei moduli fotovoltaici, del "manto di copertura" che sigilla il terreno (al fine di garantire la stabilità ambientale del sito e prevenire la contaminazione del suolo e delle acque

sotterranee) e alla potenziale interazione con i sistemi di captazione e smaltimento che garantiscono la corretta gestione del percolato e del gas prevenendo rischi ambientali e sanitari;

- le aree infrastrutturali (siano esse rete ferroviaria, rete autostradale e aeroporti), essendo opere lineari estese, implicano dei vincoli non solo per la posa in opera dei moduli (che necessitano di superfici di grande estensione) ma anche per le dotazioni infrastrutturali del sistema fotovoltaico che potrebbe interferire con le strutture già presenti limitando di fatto l'impianto ed imponendo delle misure di mitigazione non economicamente accettabili;

- i siti estrattivi dismessi, presentano delle problematiche legate alla stabilità del terreno (spesso non garantito nelle cave abbandonate) e alla presenza di vincoli paesaggistici e ambientali che necessitano di importanti misure di mitigazione per minimizzare l'impatto visivo e ambientale dell'impianto, nonché per la eventuale lontananza del sito dalle infrastrutture della rete elettrica esistente e quindi relative ricadute per la realizzazione delle strutture di connessione dell'impianto.

Si chiede pertanto di tener conto delle considerazioni sopra espresse al fine di valutare compiutamente nel RA lo scenario definitivo di Piano in modo da prevedere le opportune misure di mitigazione.

5. Rilevato che «è necessario tener conto del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) in base al quale bisogna assicurare il pieno conseguimento dell'obiettivo regionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020», si ritiene opportuno che sia chiaramente illustrata la visione della programmazione energetica che la Regione Toscana ha intenzione di attuare per raggiungere tale incremento complessivo richiesto, quantificando la quota parte di tale obiettivo che stima possa essere coperta dal fotovoltaico a seguito del presente Piano.

B - Osservazioni per l'implementazione del RA

Analisi di coerenza

1. Si ritiene necessario **corredare il RA e il Documento di Piano con un specifico elaborato di analisi della coerenza del Piano con il PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR)**, approvato con DCR n. 37 del 27/03/2015.

2. In riferimento al paragrafo 3.2 "Strumenti di pianificazione e programmazione pertinenti al piano e metodologia per una analisi di coerenza", evidenziare il rango preminente e la natura non derogabile del PIT-PPR redatto in copianificazione, nell'ambito degli strumenti pianificatori regionali.

3. In virtù di quanto disposto dall'art. 145, c.3 del D.lgs. 42/2004 si richiamano, dalla Disciplina del PIT/PPR e dall'Elaborato 8B (Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT/PPR), a titolo esemplificativo, alcune norme riguardanti l'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: Articolo 10 - Disposizioni per i centri e i nuclei storici della Disciplina del PIT/PPR e art. 142 art.142. c.1, lett. m, D.Lgs.142/2004. In merito si rimanda al contributo tecnico del Settore Tutela Valorizzazione e Riqualficazione del Paesaggio (**Tab. Oss. n. 13**).

Obiettivi di sostenibilità ambientale

4. Nel RA si raccomanda di considerare, per l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento con cui verificare la coerenza degli obiettivi e azioni di Piano, anche obiettivi europei e nazionali relativi al contenimento del consumo del suolo e sull'uso del suolo, la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla dismissione degli impianti a fine vita/a seguito di revamping e la tutela della popolazione generale all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Analisi di contesto

5. Visti i dati riportati nel DP (par. 4.2 del DP "Principali aspetti ambientali interessati") si raccomanda nel RA che per ciascun grafico e tabella in cui saranno forniti i dati del quadro conoscitivo siano specificati le fonti dei dati (avendo cura che siano quelle ufficiali di riferimento per la tematica specifica, ad esempio, per le emissioni climalteranti, l'inventario nazionale ISPRA), gli anni a cui sono riferiti e le unità di misura.

6. Si ritiene opportuno che nel RA sia analizzata anche la componente suolo, valutando le tendenze di uso e consumo del suolo con riferimento agli impianti FER considerati.

Valutazione degli effetti ambientali

Si condivide la metodologia proposta per l'analisi e la valutazione degli effetti delineata dal proponente al par. 5.2 del DP secondo la quale nel RA sarà condotta un'analisi degli impatti a livello di azioni di Piano e non solo di obiettivi.

7. In aggiunta si raccomanda di analizzare e stimare per quanto possibile, oltre agli impatti di segno negativo, anche gli impatti di segno positivo in termini di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di riferimento correlati, allo scopo di fissarne un target per le successive fasi di attuazione e monitoraggio di VAS.

8. Per quanto riguarda i "*Possibili effetti ambientali*" (DP, pag. 26), si fa presente che nel PIT/PPR la lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi è basata sull'approfondimento e interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano le seguenti quattro invarianti:

- *i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici*

- *i caratteri ecosistemici del paesaggio*

- *il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani,*

- *i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani*

pertanto si propone di allineare la Prima stima (sintesi) "tendenzialmente positivo" indicata per la componente "*Patrimonio culturale, paesaggio, beni materiali*" nella *Tabella possibili interazioni del Piano con le principali componenti ambientali* alla prima stima (sintesi) "da valutare al fine della individuazione di possibili misure di mitigazione" indicata con la componente "*Biodiversità, flora e Fauna*", in quanto, come detto, quest'ultima costituisce uno degli elementi che struttura il paesaggio.

9. Relativamente alle interazioni con le diverse componenti ambientali esaminate nel DP, **si segnala quanto segue per gli opportuni approfondimenti nel RA da cui potrebbero emergere adeguate misure di mitigazione:**

➤ per la componente "*Suolo*"

- relativamente al consumo di suolo si raccomanda che nel Piano e nel RA sia valutato il rischio di derive che inducano occupazione e impermeabilizzazione di nuovo suolo ad oggi non consumato al solo scopo di installare tali impianti beneficiari del regime delle "zone di accelerazione". Si ritiene quindi opportuno che sia definito in modo chiaro, in termini di qualifica di stato di superfici artificiali ed edificate, le aree che saranno individuate come "zone di accelerazione". In altre parole, si ritiene opportuno che le "zone di accelerazione" siano definite in modo tale da escludere o limitare il consumo di ulteriore suolo non già artificializzato, in linea con quanto affermato nello stesso DP (par. 5.1.);

- si chiede di porre attenzione non solo all'aspetto legato al consumo ed all'impermeabilizzazione del suolo, ma anche a quello relativo al rischio geologico - geomorfologico - idraulico e sismico sito specifici considerando che un evento estremo può danneggiare o addirittura distruggere l'impianto fotovoltaico con evidenti impatti ambientali non facilmente mitigabili;

➤ per la componente "*Rifiuti*"

- si ritiene opportuna la valutazione degli effetti legati al recupero e/o allo smaltimento delle strutture nella fase di dismissione dell'impianto fotovoltaico per l'eventuale introduzione di specifiche misure di mitigazione. Si segnala l'opportunità che il piano contenga una condizione generale, nella quale, tenuto conto che non verrà svolta la procedura di VIA, vengano fornite indicazioni per la fase di dismissione, con particolare riferimento alla necessità di una corretta gestione dei rifiuti prodotti. Le modalità di dismissione potrebbero essere descritte dal proponente in fase di richiesta dell'autorizzazione. Si ricorda a tale proposito che la gerarchia comunitaria relega lo smaltimento dei rifiuti ad una fase residuale. Dovrà pertanto essere garantito, ove possibile, l'invio a recupero dei rifiuti prodotti. Si segnala inoltre che non viene richiamato il Dlgs 13 gennaio 2003 numero 36, concernente "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

➤ per la componente "*Fattori climatici*"

- occorrerebbe valutare non solo l'impatto positivo dovuto alla riduzione delle emissioni climalteranti ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici, ma anche la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici analizzando il rischio sito specifico al verificarsi di un evento climatico estremo (ad esempio grandinata) che può provocare enormi danni strutturali all'impianto (fino alla perdita totale) ed ai fruitori del servizio energetico, imponendo adeguate misure di mitigazione da adottare nella fase di costruzione dell'impianto;

➤ per la componente "*Flora Fauna Biodiversità*"

- si chiede di approfondire nel RA le possibili interazioni tra le zone ritenute adatte al posizionamento di infrastrutture energetiche individuate come aree di accelerazione dal Piano e gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 (habitat e specie di interesse comunitario), evidenziando le eventuali situazioni di potenziale criticità, sia in fase di realizzazione che di esercizio, **nonché indicando i casi e le modalità di svolgimento della Valutazione di Incidenza Ambientale laddove le zone di accelerazione siano contigue o interferiscano con le aree sopra citate. Si rimanda in merito alle considerazioni di dettaglio espresse dal Settore VAS e VInCA (Tab. Oss. n. 15).**

- in generale, per la componente biodiversità, occorre che le aree di accelerazione garantiscano non solo il mantenimento del valore naturalistico dell'ambiente in cui si va ad inserire l'impianto fotovoltaico ma anche la eventuale connettività ecologica creando, se necessario, opportuni corridoi ecologici al fine di non interrompere la connettività tra habitat;

➤ per la componente "Risorsa idrica"

- occorre garantire non solo la tutela quantitativa e qualitativa delle acque superficiali e sotterranee (monitorando anche l'eventuale presenza di pozzi) ma anche la corretta gestione delle acque di ruscellamento che possono indurre alterazione del microdrenaggio ed incremento del deflusso superficiale in aree impermeabilizzate, con il rischio di aumento di fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale;

- in merito a quanto evidenziato dalla direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile si fa presente che, qualora le opere idrauliche o le aree del demanio idrico ricadano nelle zone di accelerazione individuate dal Piano, l'eventuale utilizzo delle predette aree per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile è subordinato al rilascio di apposita concessione da parte del Genio Civile territorialmente competente, ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016. Nell'ambito di tale procedimento sono acquisiti, ove necessari, l'autorizzazione idraulica e gli eventuali pareri e nulla osta di natura idraulica, come previsto dall'art. 6 dello stesso regolamento.

Si richiama inoltre quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della L.R. 11/2011, secondo cui "gli impianti fotovoltaici a terra possono essere autorizzati in aree ove sono state già realizzate ed in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per danni causa agli impianti medesimi a causa dell'esercizio della cassa di espansione".

➤ per la componente "Beni paesaggistici"

- occorre che il Piano tenga adeguatamente conto anche del problema legato all'intervisibilità seppur gli impianti saranno comunque esterni alle aree vincolate. Tale aspetto riveste particolare importanza per le fattispecie impiantistiche che saranno collocate nelle aree di accelerazione prossime a zone vincolate: dovrà essere garantito il corretto inserimento anche con l'introduzione di adeguate opere di mitigazione (schermature vegetali, rispetto dei con visivi, ecc).

Analisi delle alternative

10. Si condivide l'impostazione metodologica proposta per l'analisi delle alternative (DP, par. 6.2), si raccomanda di considerare anche il contenimento del consumo del suolo e l'uso del suolo, la corretta gestione dei rifiuti e la tutela della popolazione generale all'esposizione ai campi elettromagnetici.

11. Si raccomanda inoltre di chiarire nella scelta delle alternative come è stato tenuto conto della richiesta espressa dalla normativa (art. 12, comma 7 del D.Lgs. 190/2024) talché le zone di accelerazione includano «zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile».

Misure di mitigazione

Anche a seguito degli approfondimenti da condursi sulla base di quanto richiesto al precedente punto 9, si chiede di tener conto dei criteri e misure di mitigazione emerse dalla consultazione preliminare come di seguito indicate.

12. Un primo elenco di componenti di interesse su cui potrebbe essere opportuno definire misure di mitigazione sono le seguenti:

- campi elettromagnetici in fase di esercizio;
- rumore in fase di esercizio e di cantiere;
- polveri diffuse in fase di cantiere;
- terre e rocce da scavo in fase di cantiere;
- interferenza con il reticolo superficiale in fase di cantiere e consumo di acqua in fase di esercizio;
- gestione dei rifiuti in fase di cantiere e in fase di dismissione;
- modifica condizioni microclimatiche in fase di esercizio;
- uso e consumo di suolo.

In particolare si chiede di far riferimento alle considerazioni e indicazioni di massima espresse da ARPAT per la definizione delle misure di mitigazione per la fase di cantiere, per la fase di esercizio e per la fase di dismissione/revamping, a cui si rimanda per gli specifici riferimenti indicati dall'Agenzia (**Tab. Oss. n. 14**).

Monitoraggio

Si condivide l'impostazione metodologica del sistema di monitoraggio dove è indicato che, vista la necessità con il Piano in oggetto di rispettare quanto richiesto dal PNIEC e dal D.M. 21/6/2024, ne consegue l'esigenza che *"il Piano attivi un sistema di monitoraggio volto a misurare il grado di raggiungimento dell'obiettivo della potenza installata di energia proveniente da fonte rinnovabile al 2030, coerentemente con gli obiettivi annuali previsti nel sopra richiamato decreto (DP par. 7.1). Il Piano prevede quindi un sistema di monitoraggio a cadenza almeno annuale, volto a verificare quanto sopra riportato (indicatore: potenza da fonti rinnovabili installata in Toscana – per fonte). Il Piano prevede inoltre l'attivazione di una piattaforma regionale che aggiorni il quadro delle richieste di autorizzazioni di impianti da fonte rinnovabili, al fine anche di verificare il trend futuro (indicatore: potenza da fonti rinnovabili in autorizzazione – per fonte)."*

13. In merito al monitoraggio VAS è indicato che sarà essenzialmente sovrapposto al monitoraggio previsto per il Piano, senza prevedere ulteriori indicatori a riguardo. Considerato quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettera b) della L.R. 10/2010, che prevede che il monitoraggio dei piani e dei programmi assicuri la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, **si suggerisce di considerare nel monitoraggio di VAS del PRIZAT anche indicatori che rendano conto:**

- della valutazione degli eventuali impatti di segno negativo a livello di contributo del Piano al consumo di suolo, per verificare che effettivamente in base alle scelte operate dal Piano non vi siano perdite nette di suoli agricoli o naturali;
- della valutazione anche degli impatti di segno positivo in termini di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di riferimento correlati, verificando la quantificazione del contributo del Piano, oltre che in termini di potenza da FER installata, anche in termini:
 - di energia prodotta da FER sul consumo finale lordo;
 - di emissioni climalteranti evitate.

14. Ai fini del monitoraggio dovrebbero inoltre essere individuati, al minimo, i seguenti specifici indicatori al fine di valutare:

- superficie di aree degradate interessate dall'installazione degli impianti e tipologia delle aree utilizzate;
- il quantitativo di impianti e la potenza installata che hanno goduto della semplificazione amministrativa, cioè della mancata effettuazione della VIA, poiché ricadenti in zone di accelerazione;
- il quantitativo della riduzione di CO2 derivato da impianti ricadenti in zone di accelerazione;

15. Si ritiene inoltre opportuno che siano individuati indicatori che rendano conto dell'attuazione delle misure di mitigazione che saranno per normativa previste dal Piano in oggetto (art. 12, comma 10 del D.Lgs. 190/2024).

Esiti della consultazione preliminare di VAS

16. Si raccomanda di dare risposta nel RA di come si è tenuto conto del presente contributo e di tutti i contributi forniti dagli SCA e riportati nella Tabella delle osservazioni posta in premessa, anche se non pervenuti direttamente al proponente.

f.to Luigi Idili
f.to Gilda Ruberti
f.to Renata Laura Caselli
f.to Marco Masi
f.to Sauro Mannucci
f.to Marco Carletti
f.to Giovanna Bianco
f.to Gianfranco Boninsegni
f.to Carla Chiodini
f.to Antongiulio Barbaro

Il Presidente
Arch. Domenico Bartolo Scrascia